



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 18/2013**

**Napoli 04 Aprile 2013**

**SENTENZA “STORICA” DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IN MATERIA DI LIMITAZIONE PERCENTUALE DEL PART-TIME IN EDILIZIA. IL GIUDICE DEL LAVORO, DOTTORESSA GIOVANNA PICCIOTTI, DICHIARA L'ILLEGITTIMITA' DI UN VERBALE DI ACCERTAMENTO INPS CHE AVEVA ADDEBITATO LA CONTRIBUZIONE SULL'ORARIO VIRTUALE PER RAPPORTI PART-TIME ECCEDENTI LA SOGLIA DEL 3% STABILITA DAL CCNL. E' UNA SODDISFAZIONE PER IL CPO DI NAPOLI CHE AVEVA TRATTATO L'ARGOMENTO, CON LE STESSE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DEL LAVORO, NELLA CIRCOLARE MENSILE DI MAGGIO 2010.**

Il lavoro, l'abnegazione, la passione, a lungo, pagano sempre e si hanno grandissime soddisfazioni.

Da anni, ormai, il CPO di Napoli, nell'ambito dei gruppi di lavoro consiliari, è impegnato nella redazione di rubriche quotidiane che abbracciano la nostra materia professionale che, lo si sa, non è per niente statica.....se sol si guarda alla “giurisprudenza” che, lo ripetiamo, deve essere l'anima formativa di ogni collega. E' un gruppo ben affiatato che, by mail iniziando il lunedì mattina, redige il programma ed il contenuto delle rubriche per la settimana

successiva e, poi, ciascuno si mette a lavorare in base a quanto gli è stato assegnato dal Coordinatore.

E' un modo per affermare, con prove alla mano, che il CPO non è solamente impegnato nel c.d. notariato passivo (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, praticantato, contabilità) che, pure, costituisce l'adempimento istituzionale, quanto nel notariato attivo, procedendo alle informative professionali ai colleghi ed alle interpretazioni e/o segnalazioni di criticità: ***siamo, in altri termini, la cassa di risonanza dei problemi delle piccole e medie imprese nostre clienti.***

E così, con la **circolare mensile ai colleghi del Maggio 2010**, ben 2 anni e mezzo prima della sentenza del Tribunale di Napoli, avevamo trattato della "querelle" delle limitazioni percentuali relative ai contratti part-time in edilizia che il CCNL determinava nel 3%.

Il "documento" è rinvenibile sul nostro sito [www.ordinecdlna.it](http://www.ordinecdlna.it) nel link "Circolari".

Avevamo parlato di onere della prova ex art. 2697 c.c., del Decreto Legislativo n. 61/2000 (Part-time) che non delegava i CCNL a stabilire una percentuale di limitazione del numero dei part-time stipulabili, della violazione dell'art. 23 della Costituzione.

**Orbene, con la sentenza in informativa, pronunciata nell'udienza del 19/12/2012, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ha accolto la maggior parte delle nostre tesi ermeneutiche.**

Ecco il fatto storico!!!

Ad un'impresa, al termine di un accertamento INPS, vengono addebitati i contributi, calcolati sulla retribuzione virtuale in edilizia, in relazione ad un certo numero di contratti part-time eccedenti il limite del 3% fissato dal CCNL di categoria.

L'impresa si rivolge al Giudice del lavoro per un "accertamento negativo di stato", chiedendo di dichiarare la nullità del verbale di accertamento.

Il Giudice Unico del lavoro, Dottoressa Giovanna Picciotti, accoglie il ricorso applicando alla fattispecie alcuni “principi” stabiliti dalla Giurisprudenza di legittimità.

*In primis*, il G.U.L. ammette che *deve essere l’INPS, ancorchè convenuta in giudizio, a provare, ex art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria giacchè l’onus probandi grava sempre su colui che afferma di essere titolare del diritto di credito!!!*

**Ergo, il verbale non acquisisce, di per sé, efficacia probatoria, mentre i fatti costitutivi del credito debbono essere provati dal creditore!!!**

Il G.U.L., relativamente all’addebito per i contratti part-time eccedenti la percentuale del 3% mediante la procedura di calcolo della contribuzione attraverso la c.d. “contribuzione virtuale” sull’orario di lavoro a tempo pieno, **non condivide il comportamento dell’INPS.**

Il Giudice ricorda, infatti, che il Decreto Legislativo N. 61/2000 (Disciplina del Part-time) delega i CCNL, quelli territoriali e quelli aziendali, **“a determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto part-time”**, ma ciò non legittima le regolamentazioni collettive ad apporre dei limiti quantitativi.

Infatti, quando il **legislatore ha voluto delegare i CCNL a queste funzioni, lo ha fatto in modo esplicito** così come, ad esempio, si è verificato per i **contratti a tempo determinato e per quelli di somministrazione (cfr. art. 10, comma 7 del Decreto Legislativo 368/2001 ed art. 20, comma 4 del Decreto Legislativo 276/2003).**

Ma v’è di più!!! Il G.U.L. ammette che, dalla violazione dei limiti quantitativi **non discende, per legge, la conversione del rapporto da part-time a full-time che, di per sé da sola, legittimerebbe la richiesta dell’INPS del versamento dei contributi dovuti.**

**E', questo, un principio costituzionale (“principio di legalità”) per cui deve essere la legge a stabilire “il fatto” e “la sanzione” giusto il brocardo “*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”.**

***Da qui la declaratoria giudiziale di annullamento del verbale ispettivo e di insussistenza dell'addebito contributivo in esso contenuto.***

Ora aspettiamo se l'INPS, che ne ha tutto il diritto, produrrà appello a questa sentenza. Vi terremo informati.

Al momento non ci resta che un “**brindisi virtuale**”, che continui ad augurare ai consulenti del lavoro ed al CPO di Napoli di proseguire nel ruolo nuovissimo di interprete della norma e non già cieco esecutore ed attuatore di leggi e circolari.

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**